

**CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 22 COMMI 3 e 4 "SPECIFICA NORMATIVA PER I CEL"
DEL CCNL DEL 13.5.2003
Concordato nella riunione del 31.5.2004**

Le Delegazioni di Parte pubblica e di Parte sindacale

VISTO l'art.51 del CCNL/1996 Comparto Università relativo al rapporto di lavoro degli Esperti e collaboratori linguistici;

VISTO l'art.22, comma 3, del CCNL/2003 Comparto Università che dispone che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo sia data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.6.2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita;

CONSIDERATO che in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.6.2001 nella causa C-212/99, agli Esperti e collaboratori linguistici con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono da riconoscere, ad ogni effetto economico, gli anni di servizio prestati in qualità di lettori di lingua straniera anteriormente all'entrata in vigore della Legge n.236/1995;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie a disposizione per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione della suddetta sentenza sono determinate dall'art. 22, comma 3, CCNL/2003, in un ammontare massimo corrispondente allo 0,15% delle risorse di cui all'art.4, comma 2, del medesimo CCNL;

VISTA la disposizione di salvaguardia di cui al su citato art. 22, comma 3, 2° capoverso, che prescrive: "*Laddove esistano, a livello di Ateneo istituti retributivi destinati a finalità analoghe a quelle del presente comma, sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione integrativa di Ateneo, ed il nuovo istituto assorbe fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi derivanti dagli istituti preesistenti.*";

VISTO che con il contratto integrativo di Ateneo relativo all'applicazione dell'art. 51, comma 5, del CCNL/1996 Comparto Università, sottoscritto il 30.3.2001, è stata riconosciuta l'esperienza acquisita ai C.E.L. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante l'attribuzione di due posizioni economiche aggiuntive, secondo le disposizioni indicate ai numeri 1 e 2 della 'Parte economica' dello stesso Accordo;

VALUTATO che l'istituto retributivo previsto dal contratto integrativo del 30.3.2001 per il riconoscimento dell'esperienza acquisita della categoria dei

CEL realizza condizioni di miglior favore rispetto a quelle che si possono ottenere provvedendo in base al disposto dell'art.22, CCNL/2003 Comparto Università, per l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.6.2001;

CONCORDANO

1. sono fatti salvi gli incrementi economici derivanti dall'istituto retributivo previsto dal contratto integrativo di Ateneo del 30.3.2001 per il riconoscimento dell'esperienza acquisita degli Esperti e collaboratori linguistici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto risultano di miglior favore rispetto alle condizioni realizzabili provvedendo a norma dell'art. 22, comma 3, 1[^] capoverso, CCNL/2003 Comparto Università, per l'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.6.2001 nella causa C-212/99 relativa agli "ex lettori di lingua straniera";
2. agli Esperti e collaboratori linguistici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia competono, in aggiunta al trattamento complessivo annuo lordo iniziale definito dall'art. 22 comma 2, CCNL/2003 Comparto Università, le posizioni economiche aggiuntive, dell'importo orario di £. 2000 (pari a € 1,03) e di £. 3.000 (pari a € 1,55), previste dal contratto integrativo di Ateneo del 30.3.2001, già attribuite sulla base dell'esperienza acquisita a titolo di trattamento accessorio.
Le suddette posizioni economiche aggiuntive sono assegnate al trattamento economico fondamentale degli Esperti e collaboratori linguistici a tempo indeterminato con la medesima decorrenza riconosciuta in base alle disposizioni del suddetto Accordo.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Salvatore LUBERTO__f.to Salvatore Luberto_____

Dott. ssa Paola Germana REGGIANI__f.to Reggiani Gelmini Paola_____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U._____f.to Raffaella Ingrosso_____

C.G.I.L. - S.N.U.R.____f.to Gianluca Tosetto_____

C.I.S.L. - Università__f.to Luigi Visco_____

U.I.L. - P.A. _____f.to Sergi Santo_____

S.N.A.L.S. - Conf.S.A.L.____f.to Martino Antonio_____